

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
I<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.**

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 125/CGF (2011/2012)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 4 gennaio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

### **1° COLLEGIO**

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Lucio Molinari, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DEL TORINO F.C. S.P.A. AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO SEGUITO GARA PADOVA/TORINO DEL 3.12.2011** (Delibera Giudice Sportivo presso Lega Nazionale Professionisti – Serie B Com. Uff. n. 48 del 12.12.2011)

La C.G.F. sospende il procedimento in attesa della definizione nel merito del secondo giudizio davanti al Giudice Sportivo e dell'acquisizione della relativa documentazione istruttoria. Impregiudicata ogni decisione nel rito e nel merito.

**2) RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 (TRE) GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DANIELE CACIA SEGUITO GARA PADOVA/NOCERINA DEL 17.12.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 53 del 20.12.2011)

La C.G.F. rinvia il ricorso come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova nella riunione del 13.1.2012.alle ore 14:00.

### **2° COLLEGIO**

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Lucio Molinari, Dott. Leonardo Salvemini – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**3) RICORSO DELL'U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. VENTURACCI GUIDO, RESPONSABILE SICUREZZA U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.;**
- **AMMENDA DI €20.000,00 ALLA RECLAMANTE,**
- **INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITE:**

- **DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S.;**
- **DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL SIG. VENTURACCI GUIDO**  
(NOTA N. 3204/211PF10-11/SP/BLP DEL 21.11.2011) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale Com. Uff. n. 52/CDN del 22.12.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. di Grosseto ridetermina la sanzione dell'ammenda inflitta alla reclamante in €5.000,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**4) RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DANIELE PORTANOVA SEGUITO GARA BOLOGNA/ROMA DEL 21.12.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 108 del 23.12.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Bologna F.C. 1909 di Bologna e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 4 gennaio 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete